

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Ambito e validità del presente accordo

Articolo 2 - Consistenza del fondo

Articolo 3 - Retribuzione di posizione

Articolo 4 - Retribuzione di risultato

Articolo 5 - Affidamento di incarichi ad interim

Articolo 6 - Onnicomprensività del trattamento economico

Articolo 7 - Previdenza complementare del personale della polizia municipale

Articolo 8 - Accordo economico per gli anni 2019-2020-2021

Premessa

Viste le direttive indirizzate alla Delegazione Trattante approvate dalla Giunta in data 10/04/2019 per la stipulazione del CCDI del personale di qualifica dirigenziale, tra il Segretario Generale, presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica e i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali CISL, CGIL, UIL Sigg.ri _____, si conviene e si stipula questo contratto collettivo decentrato integrativo.

Articolo 1 - Ambito e validità del presente accordo

Questo contratto collettivo decentrato integrativo, formulato secondo il vigente sistema delle relazioni sindacali, si applica ai Dirigenti in servizio presso il Comune di Loano ed ha validità triennale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. L'accordo economico è stipulato per il medesimo periodo.

Le parti concordano di effettuare una nuova contrattazione decentrata a seguito della futura sottoscrizione del nuovo CCNL in esito all'atto di indirizzo, emanato ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 2, e 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 165 del 2001, finalizzato a fornire all'Aran le indicazioni alle quali la stessa dovrà attenersi nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale della dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali.



Il presente contratto costituisce pertanto un accordo ponte fino alla sottoscrizione del nuovo contratto nazionale e successiva contrattazione integrativa.

Articolo 2 - Consistenza del fondo

Le parti prendono atto che la costituzione del Fondo per la Dirigenza, con la periodicità sopra indicata, è quella indicata nella tabella allegata (all. 1). Con il presente accordo tale somma viene ripartita sulle destinazioni previste dal CCNL.

Articolo 3 - Retribuzione di Posizione

La retribuzione di posizione, riconosciuta al Dirigente, è corrispondente al valore economico derivante dalla pesatura effettuata dal nucleo di valutazione e approvata dalla Giunta Comunale.



A seguito di tale valutazione potranno aversi delle posizioni dirigenziali con diversa valenza economica collocate in due fasce:

Fascia A, di valore economico pari a 45.000,00;

Fascia B, di valore economico pari a 42.000,00

Articolo 4 - Retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato è riconosciuta al dirigente in conformità all'esito del procedimento di valutazione, così come regolato dal sistema di valutazione.

La retribuzione massima di risultato per ciascun dirigente è data dalla suddivisione del fondo di risultato tra le posizioni dirigenziali coperte, proporzionalmente alla loro pesatura e collocazione nelle fasce di cui al comma 1 dell'art. 3.

Le parti prendono atto che la quota di retribuzione di risultato della dirigenza non può essere inferiore al 15% del fondo complessivo e si impegnano per il progressivo aumento dell'incidenza della retribuzione di risultato sulla retribuzione di posizione oltre tale percentuale.

La quota di cui al comma 2 è incrementata delle quote eventualmente spettanti di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5 - Affidamento di incarichi *ad interim*

Il conferimento a un dirigente dell'incarico *ad interim* della dirigenza di un ulteriore altro settore, temporaneamente vacante, comporta la destinazione della retribuzione di posizione del posto vacante quale retribuzione di risultato del dirigente incaricato, rapportata alla durata dell'incarico ed erogata sulla base della metodologia del sistema di valutazione in ragione del raggiungimento degli obiettivi del settore scoperto.

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione del posto vacante di dirigente che a consuntivo risultassero ancora disponibili vengono utilizzate ad incremento della retribuzione di risultato degli altri dirigenti e collegate al sistema della performance.

Articolo 6 - Onnicomprensività del trattamento economico

Il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività.

In relazione alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza – e che concorrono a incrementare il fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza - in applicazione dell'articolo 20 del CCNL del 22/02/2010 dell'Area II, viene stabilito che le somme spettanti annualmente a ciascun dirigente non potranno superare il 10% della retribuzione di risultato percepita.


Le risorse riferite a compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita integrano il fondo e sono destinate a valorizzare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno svolto l'incarico, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali.

In applicazione del presente articolo, il dirigente non può in ogni caso ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

Articolo 7 - Previdenza complementare del personale della polizia municipale

Per il periodo di vigenza del presente contratto è mutuato quanto concordato in merito alla previdenza complementare del personale della polizia locale di cui all'art. 19 c. 2 del CCDI del personale non dirigente (somma annuale pari a € 1.400,00 al netto del contributo di solidarietà del 10%).

La quota individuale sopra indicata è rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT.





La quota di cui sopra è temporaneamente integrata esclusivamente con utilizzo di risorse rese disponibili da incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita e al lordo di eventuali oneri assistenziali, fiscali e previdenziali ivi compreso il contributo di solidarietà.

Articolo 8 - Accordo economico per gli anni 2019-2020-2021

Per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010, nr. 122 e comma 236 della Legge 208/2015 e ss.mm.ii. le parti concordano che per gli anni di vigenza del presente accordo economico gli importi di cui all'articolo 3 sono ridotti di € 2.050,00.

Per ciascuno degli anni successivi, le parti si incontreranno per verificare l'ammontare del fondo di competenza e contrattarne l'utilizzo.



RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	2016 (anno di riferimento)	2019	2020	2021
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	Importi	Importi	Importi	Importi
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 a) - IMPORTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 1998	47.733,26 €	47.733,26 €	47.733,26 €	47.733,26 €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 b) - ATTUAZIONE ART. 43 L. 499/1997	- €	- €	- €	- €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 c) - RISPARMI PER APPLICAZIONE ART. 2 c. 3 D.LGS. 29/1993	- €	- €	- €	- €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 d) - 1,25% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 1997	1.701,69 €	1.701,69 €	1.701,69 €	1.701,69 €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 e) - RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER INCENTIVO DIRIGENZA	- €	- €	- €	- €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 f) - TRASFERIMENTI PER PROCESSI DI DECENTRAMENTO E DELEGA	- €	- €	- €	- €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 g) - ANZIANITA' + MATURATO ECONOMICO DIRIG. CESSATI DAL 1998 [vincolo posizione]	4.789,99 €	4.789,99 €	4.789,99 €	4.789,99 €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 i) - RIS. DA APPLICAZIONE ART. 32 - OMNICOMPRESIVITA' TRATTAMENTO ECONOMICO	- €	- €	- €	- €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 2 - 1,20% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 1997	1.633,65 €	1.633,65 €	1.633,65 €	1.633,65 €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 3 - ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI o PROCESSI DI RIORG. PER ACCRESCIMENTO LIVELLO SERVIZI	130.839,01 €	130.839,01 €	130.839,01 €	130.839,01 €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 4 - INTEGRAZIONE A SEGUITO RISPETTO PARAMETRI DI BILANCIO	- €	- €	- €	- €
CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 5 - 6% MINORE SPESA da RIDUZIONE STABILE POSTI QUALIFICA DIRIGENZIALE	3.482,42 €	3.482,42 €	3.482,42 €	3.482,42 €
CCNL 12/02/02 Art. 1 c. 6 - NUOVO INCREMENTO da RIDUZIONE STABILE POSTI QUALIFICA DIRIGENZIALE DOPO 01/09/01	3.356,97 €	3.356,97 €	3.356,97 €	3.356,97 €
CCNL 22/02/06 Art. 23 c. 1 - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 520,00 x 5)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
CCNL 22/02/06 Art. 23 c. 3 - 1,66% MONTE SALARI DIRIGENZA 2001 (€ 710.555,00)	11.795,21 €	11.795,21 €	11.795,21 €	11.795,21 €
CCNL 14/05/07 Art. 4 c. 1 b) - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 1.144,00 x 5)	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €
CCNL 14/05/07 Art. 4 c. 1 - 0,89% MONTE SALARI DIRIGENZA 2003 (€ 350.721,00)	3.121,42 €	3.121,42 €	3.121,42 €	3.121,42 €
CCNL 22/02/10 Art. 16 c. 1 - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 478,40 x 5)	2.392,00 €	2.392,00 €	2.392,00 €	2.392,00 €
CCNL 22/02/10 Art. 16 c. 4 - 1,78% MONTE SALARI DIRIGENZA 2005 (€ 355.852,00) [vincolo risultato]	6.334,17 €	6.334,17 €	6.334,17 €	6.334,17 €
CCNL 22/02/10 Art. 17 - ULTERIORI INCREMENTI RISORSE PER RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO [vincolo risultato]	- €	- €	- €	- €
CCNL 03/08/10 Art. 5 c. 1 - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 611,00 x 5)	3.055,00 €	3.055,00 €	3.055,00 €	3.055,00 €
CCNL 03/08/10 Art. 5 c. 4 - 0,73% MONTE SALARI DIRIGENZA 2007 (€ 370.329,00) [vincolo risultato]	2.703,40 €	2.703,40 €	2.703,40 €	2.703,40 €
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - Totale parziale	291.258,19 €	291.258,19 €	291.258,19 €	291.258,19 €
TAGLIO CONSOLIDATO DL. 78/2010	-29.085,94 €	-29.085,94 €	-29.085,94 €	-29.085,94 €
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	-50.543,06 €	-50.543,06 €	-50.543,06 €	-50.543,06 €
TOTALE RISORSE FISSE	211.629,19 €	211.629,19 €	211.629,19 €	211.629,19 €
RISORSE VARIABILI	Importi	Importi	Importi	Importi
CCNL 2006-2009 Art. 20, CC. 3-5 - INCARICHI DA SOGGETTI TERZI	21.643,92 €	- €	- €	- €
TOTALE RISORSE VARIABILI	21.643,92 €	- €	- €	- €
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO	173.273,11 €	151.629,19 €	151.629,19 €	151.629,19 €
UTILIZZO	Importi	Importi	Importi	Importi
CCNL 23/12/99 Art. 27 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	128.850,00 €	128.850,00 €	128.850,00 €	128.850,00 €
CCNL 23/12/99 Art. 28 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	44.423,11 €	22.779,19 €	22.779,19 €	22.779,19 €
TOTALE UTILIZZO	173.273,11 €	151.629,19 €	151.629,19 €	151.629,19 €